



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 6 Reg. deliberazioni

OGGETTO: convenzione con la Trentino Servizi S.p.A. di Trento per analisi chimico- batteriologiche su campioni di acque potabili della rete idrica a servizio delle malghe comunali.
CIG XD102F089A

Il giorno **ventiquattro** del mese di **gennaio 2012** ad ore **18.00** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Chiara Avanzo**
3. **Stefania Buffa**
4. **Bruno Nervo**
5. **Eric Prati**

Sono assenti i Signori: //

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sign. **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Oggetto: convenzione con la Trentino Servizi S.p.A. di Trento per analisi chimico- batteriologiche su campioni di acque potabili della rete idrica a servizio delle malghe comunali.
CIG XD102F089A

Il Relatore premette:

da anni la Società Trentino Servizi S.p.A., ora Dolomiti Energia S.p.A., effettua periodicamente le analisi chimico batteriologiche su campioni di acque potabili della rete idrica intercomunale di Pieve e Cinte Tesino;

con nota prot. 321 di data 17.01.2012 la suddetta Società ha proposto la sottoscrizione di apposita convenzione, con scadenza 31.12.2014 che viene comunque prorogata fino al 30.06 dell'anno successivo salvo disdetta di una delle due parti almeno un mese prima della scadenza, per l'effettuazione di n. 6 analisi chimico batteriologiche su campioni di acque potabili della rete idrica a servizio delle malghe comunali;

il costo richiesto per tale servizio ammonta ad € 675,00 più I.V.A. nella misura di legge;

la Giunta comunale

ritenuto opportuno sottoscrivere la convenzione proposta per gli anni 2011/2014;

visti le attestazioni ed i parere favorevoli espressi dai competenti uffici;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano

delibera

1. di sottoscrivere per gli anni 2011/2014 l'allegata convenzione con la Dolomiti Energia S.p.A. di Trento per l'esecuzione di analisi chimico-batteriologiche su campioni di acque potabili della rete idrica a servizio delle malghe comunali.
2. di imputare la spesa conseguente pari ad euro 675,00 più I.V.A. al cap. 1685 – codice 1090403 del bilancio dell'esercizio finanziario 2012.
3. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.7.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
ANALITICHE DA PARTE DEL LABORATORIO CHIMICO –
BATTERIOLOGICO**

PREMESSA

IL Laboratorio di Dolomiti Energia S.p.A è accreditato da ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 per le proprie prestazioni di prova di cui all'elenco ufficiale pubblicato sul sito www.accredia.it e identificate al Numero di registrazione 0294.

Ciò premesso, quale parte integrante della presente Convenzione,

tra

Dolomiti Energia S.p.A., con sede sociale in Rovereto Via Manzoni, 24 P.IVA. 01614640223 e con laboratorio in Trento via Fersina, 23 rappresentata dal Responsabile della Divisione Ambiente, ing. Carlo Alessandro Realis Luc, nel seguito denominata per brevità Dolomiti Energia.

e

Comune di Pieve Tesino con sede in Piazza G. Buffa - Pieve Tesino (TN), P.IVA 00249810227 rappresentato dal Sig.

_____ in qualità di _____,

nel seguito denominato per brevità Cliente

si stipula quanto segue:

1. Oggetto della Convenzione

Dolomiti Energia tramite il proprio laboratorio effettua per conto del Cliente le prove analitiche dallo stesso richieste e riportate in allegato nella "valutazione costo analisi", relativamente ai parametri riportati nel

tariffario allegato e compatibilmente con la disponibilità del laboratorio.

2. Modalità di effettuazione dei controlli

Per i parametri accreditati, Dolomiti Energia esegue le prove secondo le prescrizioni dell'ente accreditante e secondo le metodiche analitiche riportate nell'elenco dei parametri accreditati al Laboratorio Dolomiti Energia sul sito www.accredia.it al n. 0294. Il Tariffario allegato alla convenzione precisa i metodi applicati per singolo parametro alla data di stipula della stessa. Eventuali variazioni successive riguardanti dette metodiche, verranno comunicati in forma scritta al cliente e non comportano variazioni economiche. Eventuali diverse esigenze del Cliente, così come eventuali modifiche ai programmi di campionamento riportati in allegato verranno concordati con lo stesso, tenendo conto della disponibilità del Laboratorio e saranno effettuati secondo le modalità previste dalle normative in vigore o comunque con procedimenti operativi diversi dai metodi analitici di riferimento riportati, qualora questi permettano di determinare i valori dei vari parametri con i medesimi limiti di rilevamento, accuratezza e precisione.

I prelievi svolti direttamente da Dolomiti Energia vengono effettuati in accordo con la tempistica riportata nei piani di campionamento e comunque entro il termine massimo di 15 gg.; eventuali deroghe vanno concordate in forma scritta. Prelievi per emergenze o concordati con l'ente pubblico saranno effettuati alla data prevista dagli accordi.

Per permettere la migliore organizzazione, Dolomiti Energia richiede, nel caso di prelievi effettuati dal Cliente, di fare pervenire al Laboratorio un programma annuale di campionamento o in alternativa di concordare le

date e gli orari di consegna.

I contenitori necessari all'attività di prelievo da parte del cliente verranno forniti da Dolomiti Energia a titolo gratuito.

Dolomiti Energia può dar corso a prove e sperimentazioni anche non identificabili nel tariffario allegato, concordando con il Cliente di volta in volta il prezzo da applicare.

Dopo l'esecuzione delle prove i residui dei campioni non saranno conservati dal Laboratorio.

3. Risultati dei controlli

Dolomiti Energia riporterà i risultati ottenuti nelle prove analitiche in apposito rapporto di prova relativo al campione esaminato. In detta comunicazione sarà tra l'altro indicata la denominazione e la descrizione del campione, l'indicazione di chi ha effettuato il prelievo e/o il trasporto e la data di compilazione della comunicazione.

A fianco di ogni prova effettuata saranno riportati i metodi analitici applicati.

Se il prelievo è relativo alla rete di distribuzione di acqua potabile il rapporto di prova riporterà indicazioni sulla conformità alle leggi vigenti.

Il rapporto di prova è di esclusiva proprietà del cliente.

Il rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente. L'utilizzo dei dati analitici in esso contenuti è libero, purché il marchio o i riferimenti all'accreditamento non vengano utilizzati per sottintendere la certificazione del prodotto.

In relazione a particolari esigenze espresse dal Cliente, Dolomiti Energia si dichiara disponibile a fare assistere lo stesso alle prove.

I risultati dei controlli saranno trasmessi al Cliente entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del campione ad esclusione dei periodi di festività Natalizie e di Ferragosto.

Per le prove delle acque destinate al consumo umano e prelevate dopo gli impianti di potabilizzazione, se il dato analitico eccede i limiti del D.Lgs.31/2001 verrà inviata comunicazione tramite fax o posta elettronica nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i tempi di esecuzione delle analisi richieste e comunque entro 24 ore dal momento dell'evidenza del superamento.

L'accreditamento del laboratorio Dolomiti Energia, ovvero l'emissione del rapporto di prova non significano in nessun caso l'approvazione, da parte dell'organismo di accreditamento ACCREDIA, del prodotto/elemento sottoposto ad analisi.

4. Responsabilità

L'elenco ufficiale delle prove accreditate dal Laboratorio Dolomiti Energia, pubblicato sul sito www.accredia.it e identificato al Numero di registrazione 0294, costituisce parte integrante della presente convenzione.

Nella provincia di Trento, per quanto riguarda i gestori di acquedotti e nel caso di prove riguardanti le acque destinate al consumo umano i risultati delle prove effettuate, trasmessi da Dolomiti Energia al Cliente possono essere assimilati ai controlli interni di cui al punto 3.1 della Delibera della G. P. di Trento n° 2906 del 2004.

Resta comunque inteso che la certificazione dei controlli sanitari spetta esclusivamente agli organi previsti dalla Legislazione vigente.

Dolomiti Energia, su richiesta del Cliente, si rende disponibile a discutere con lo stesso i risultati delle prove ritenute non soddisfacenti.

Dolomiti Energia si riserva la possibilità di sospendere la procedura di accettazione del campione, in presenza di anomalie inerenti il prelievo diretto da parte del Cliente e di dare eventualmente seguito alla prova previo consenso dello stesso.

Il Cliente si impegna altresì, contestualmente alla firma della presente Convenzione, ed allo scopo di salvaguardare la riservatezza dei dati inerenti le prove richieste, a comunicare a Dolomiti Energia i necessari riferimenti identificativi dell'ufficio e/o nominativo e/o indirizzo di posta elettronica della propria organizzazione, autorizzati al ricevimento dei rapporti di prova e/o dei documenti recanti risultati di prova.

Le Parti danno atto che, ad eccezione delle ipotesi espressamente disciplinate dalla Legge o dall'accordo, le prestazioni della Società previste o connesse all'esecuzione del presente contratto non danno luogo, ad ogni effetto, ad attività di consulenza nei confronti del Cliente.

5. Servizi aggiuntivi

Se richiesto dal cliente, il laboratorio Dolomiti Energia trasmetterà automaticamente tramite supporto informatico all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari i dati analitici relativi alle analisi effettuate su acquedotti comunali, così come prescritto dalla Delibera Provinciale n° 2906. Tale servizio viene svolto senza costi aggiuntivi per il cliente, previa autorizzazione scritta al Laboratorio.

6. Trattamento dei dati

I dati assunti da Dolomiti Energia, titolare del trattamento, saranno

utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività inerenti alle analisi di laboratorio e saranno conservati a cura della stessa in archivi cartacei ed in archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge D.Lgs.196/2003. Tutte le registrazioni inerenti alle prove effettuate e la documentazione correlata (rapporti di prova, ecc.) vengono conservati da DE per almeno 10 anni.

7. Determinazione del corrispettivo

I corrispettivi per il servizio prestato saranno determinati prendendo a base gli importi di cui al tariffario in vigore e sono riportati in dettaglio nell'allegato "Valutazione costo analisi". Per ulteriori campioni non previsti nell'allegato "Valutazione costo analisi" e fino ad un massimo del 20% dell'importo totale riportato sullo stesso verrà applicato in fase di fatturazione il medesimo sconto sul tariffario.

Per le eventuali richieste di campionamenti non compresi nei programmi concordati e richiesti con preavviso inferiore alle 48 ore, sarà applicato un sovrapprezzo di € 80,00 per trasferta.

Il corrispettivo di eventuali richieste di prestazioni specifiche di laboratorio, non previste dalla presente convenzione, saranno concordate al momento della richiesta.

8. Pagamento del corrispettivo

Le prestazioni rese da Dolomiti Energia sono fatturate con cadenza trimestrale e i pagamenti sono da effettuarsi a 60 gg. data fattura, mediante versamento sul C/C comunicato con l'emissione della stessa.

Per la tracciabilità dei flussi finanziari Dolomiti Energia assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13.08 2010 n. 136 e successive

modifiche; a tal fine, gli strumenti di pagamento riporteranno in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice CIG. Il codice CIG verrà riportato anche su tutte le fatture relative al presente contratto.

Dolomiti Energia comunicherà al cliente, entro i termini stabiliti dalla suddetta legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché ogni modifica dei dati trasmessi.

Il cliente verifica che nei contratti sottoscritti tra Dolomiti Energia ed i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo, interessate ai lavori in questione, sia inserita, pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

9. Durata.

La presente convenzione è valida fino al 31/12/2014, si intende comunque prorogata fino al 30/06/2015, salvo disdetta di una delle due parti almeno un mese prima della scadenza. La stipula di nuova convenzione annulla quella precedentemente sottoscritta.

10. Controversie.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti è competente il Foro di Rovereto.

Dolomiti Energia S.p.A.

Il Cliente

ing. Carlo Alessandro Realis Luc


Si intendono approvate esplicitamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui ai precedenti artt. 4 - Responsabilità – e 10. – Controversie

Il Cliente

Trento, 11/01/2012

- Allegati:
- Tariffario anno 2011-rev. 0 laboratorio (Allegato N. 1)
Dolomiti Energia
 - Valutazione costo analisi (Allegato N. 2)
 - Programma di campionamento annuale (Allegato N. 3)
concordato con il cliente (presente quando il
campionamento viene effettuato da Dolomiti
Energia)
 - Istruzioni per il prelievo di campioni di (Allegato N 4)
acque potabili e superficiali (POLA-V002-
A01)
 - Scheda segnalazioni suggerimenti-reclami (Allegato N 5)

VALUTAZIONE COSTO ANALISI

COMUNE di PIEVE TESINO		ANNO 2011-2012	
<u>TIPO DI ANALISI IN CONVENZIONE *</u>	<u>Numero analisi richieste</u>	<u>Costo per analisi</u>	<u>Costo totale</u>
D.L. 31/2001			
RR (routine per rete)	6	75,00	450,00
RS (routine per sorgente/pozzo)	0	117,00	0,00
RV (routine per utenze)	0	160,00	0,00
VS (verifica per sorgente/pozzo)	0	293,00	0,00
VR (verifica per rete o utenza)	0	371,00	0,00
VSC (verifica completa per sorgente/pozzo)	0	426,00	0,00
VRC (verifica completa per rete o utenza)	0	467,00	0,00
		TOTALE	450,00

*) I parametri che compongono le tipologie elencate in sigla sono presenti nel tariffario D.E.

Sulle suddette analisi ci preghiamo applicarvi uno sconto del
Ne consegue un compenso forfettario annuo pari a €.

30%**315,00****PRELIEVI**

N° PRELIEVI / ANNO	COSTO FORFETTARIO	
6	60,00	360,00

TOTALE COMPLESSIVO € **675,00**
(+I.V.A. nella misura di legge)

Data: 11 / 01 / 2012

PER APPROVAZIONE:

Responsabile Attività
Ambientale

dott. Marco Visintainer

Responsabile del Laboratorio

dott. Corbello Gottardi

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 27.01.2012, n. 20 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 27.01.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

delibera esecutiva a pubblicazione avvenuta

inviata ai Capigruppo consiliari in data

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo